

Corte di Cassazione Civile Lavoro 27/4/2018 n. 10285

Mobbing - Comandante di Polizia Locale - Condotte vessatorie -Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con cui era stata accolta la domanda proposta da dott. M.P., dipendente del Comune di San Donà di Piave, vicecomandante dei vigili urbani (cat. D3), nominato Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa, il quale aveva dedotto di avere subito una serie di atti e comportamenti integranti la fattispecie del mobbing e aveva agito per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. La Corte di appello ha escluso il danno all'immagine professionale, mentre ha confermato la condanna del Comune al risarcimento dei danni biologico e morale in conseguenza dell'accertata condotta vessatoria.

2. Il Tribunale aveva ritenuto che il P. fosse stato lasciato privo di uomini al suo comando e di mezzi adeguati per espletare i suoi compiti nel periodo di tempo dedotto in giudizio e che fosse stato reiteratamente svilito, con singoli episodi, il ruolo a lui assegnato di Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa. Nel respingere le censure svolte nell'atto di appello, la Corte territoriale ha argomentato che:

- a) quanto alla carenza di personale, il servizio di polizia amministrativa cui era stato preposto il P. aveva competenze importanti in materia di edilizia ed ecologia; era comprovato che rispetto alla pianta organica all'ufficio fu assegnato un solo impiegato e per un breve periodo un altro incaricato, rapidamente sostituito con la moglie del P., con assegnazione solo figurativa; la difesa del Comune basata sulla cronica carenza di personale non giustificava la circostanza di una scopertura di misura oscillante pari a circa il 70%, non ravvisabile in nessuno dei settori dell'ente appellante;
- b) quanto alla carenza di mezzi, pur tenuto conto della situazione economica deficitaria degli enti pubblici, il servizio era stato relegato in uno stato di inaccettabile abbandono e sostanziale isolamento istituzionale, mortificando il ricorrente che ad esso era preposto: il servizio era confinato in stanzetta piccola e inadeguata al numero dei fascicoli; l'unità era priva di attrezzature minime essenziali, come l'apparecchio fotografico per rilevare gli abusi urbanistici e il cellulare di servizio per comunicare dai luoghi ove veniva svolta l'ispezione; il P. operava in totale assenza di sicurezza e riservatezza dei locali; il servizio era rimasto privo per circa due anni persino di una linea telefonica esterna, situazione eccessiva anche in un contesto di ristrettezza delle risorse;
- c) in merito allo svilimento del ruolo del comandante (privazione di poteri gerarchici e gestori, mancata consultazione nella riorganizzazione degli uffici, mancata inclusione nei piani di lavoro e relativa mancata erogazione del salario accessorio, distrazione della posta), le risultanze istruttorie avevano confermato che i sottoposti del P. ottennero ferie e permessi e, ricevettero ordini senza nemmeno una sua previa consultazione; il P. non fu consultato in occasione della riforma per la riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale e fu escluso dai piani di lavoro del Comando che individuavano gli obiettivi da dare a ciascun ufficio; ingiustificate erano le disposizioni in base alle quali la posta indirizzata al servizio doveva essere previamente inoltrata al Comando, con la conseguenza che la posta stessa perveniva all'effettiva destinazione dopo 15-20 giorni dal suo arrivo e ciò aveva causato ritardi e disguidi con notevole pregiudizio all'attività amministrativa nel suo complesso;
- d) circa il nesso di causalità fra comportamento dell'Amministrazione ed eventi lamentati, la CTU espletata aveva riconosciuto la riconducibilità della patologia psichica alle vicende lavorative, che configuravano antecedente causalmente idoneo, quale vissuto altamente stressante, nell'insorgenza della psicopatologia sofferta dal P..

3. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di San Donà di Piave propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso il P..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 2087 cod. civ. per non avere la Corte di appello accertato l'esistenza dell'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio da parte datoriale. Si sostiene che solo un intento persecutorio potrebbe "colorare" come illecite condotte altrimenti lecite. La Corte di appello si era limitata a considerare, in modo del tutto oggettivo, tre tipologie di comportamenti; nulla aveva argomentato circa l'asserita strumentalizzazione vessatoria di quegli episodi e l'esistenza di un intento persecutorio, il quale non è affatto rilevabile in re ipsa, come sembra supporre la sentenza impugnata, ma deve essere oggetto di una prova diversa e ulteriore rispetto a quella della ipotetica illegittimità dei singoli atti. La Corte d'appello aveva omesso di considerare quanto invece evidenziato dal primo Giudice, secondo cui il clima di conflittualità determinatosi tra il ricorrente e il Comune di San Donà di Piave era anche in parte ascrivibile al comportamento e all'atteggiamento tenuto dal P. nel rivendicare i propri diritti.
2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame del motivo di impugnazione consistente nella nullità della c.t.u.. Nessuna delle censure svolte nell'atto d'appello era stata presa in considerazione, da cui il vizio di omessa pronuncia.
3. Il ricorso è privo di fondamento.
4. Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere:
 - a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
 - b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
 - c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
 - d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (v., ex plurimis, Cass. n. 17698 del 2014).
5. La sentenza impugnata, dopo avere dato conto degli elementi costitutivi del mobbing, tra cui anche quello soggettivo, consistente nell'intento vessatorio, unificante dei comportamenti lesivi, ha sintetizzato l'esito del giudizio di primo grado, favorevole al ricorrente (il Giudice di primo grado aveva ritenuto provate le condotte poste in essere dal Comune nell'arco temporale dal giugno 2002 al giugno 2004 e aveva ritenuto tali condotte, complessivamente considerate, come integrative di un'azione mobbizzante); ha poi esaminato l'atto di appello che era "diretto a contestare il significato e la valenza dei singoli episodi", affermando che era necessario passare in rassegna le singole condotte per "verificare se, in relazione ai principi enunciati e nella complessiva valutazione degli eventi denunciati - si sia o meno in presenza del mobbing".
6. La successiva analisi dettagliata dei singoli fatti non contraddice, ma avvalorava il complessivo giudizio di riconducibilità degli episodi alla fattispecie del mobbing, come correttamente indicata nelle premesse della sentenza impugnata, ove si consideri che l'elemento soggettivo, ossia l'intento vessatorio, è stato ricostruito dalla Corte territoriale alla stregua di una lettura complessiva dei fatti: difatti, la sentenza riferisce dell'ostilità dell'Amministrazione nei confronti del P., desumibile dalla sua mancata consultazione in occasione della formale riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale; della "pretestuosità" dell'esclusione del P. dai piani di lavoro del Comando che individuavano gli obiettivi dati a ciascun ufficio, comportando (in caso di raggiungimento) benefici economici; della "ingiustificatezza" delle disposizioni relative al recapito della posta indirizzata al Servizio di Polizia Amministrativa e che invece doveva essere previamente inoltrata al Comando.
7. Il carattere "ostile", "pretestuoso" o "ingiustificato" di singoli comportamenti costituisce accertamento dell'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi: contrariamente a quanto ritenuto dal Comune di San Donà di Piave, la privazione dei poteri gerarchici e gestori, la mancata consultazione nella riorganizzazione degli uffici, la mancata inclusione nei piani di lavoro e relativa mancata erogazione del salario accessorio, la distrazione della posta costituiscono

elementi, non solo specificamente esaminati nella loro portata oggettiva, unitamente a quelli pure evidenziati relativi alla carenza di mezzi e di personale, come singolarmente lesivi della dignità del lavoratore nel suo ruolo di preposto al servizio, ma anche valutati secondo un apprezzamento unitario, in quanto accomunati da un comune filo conduttore sotteso ai singoli comportamenti e che li unifica.

8. La conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore (cfr. in tal senso, Cass. n. 26684 del 2017), ma nel caso in esame la valutazione condotta dai giudici di merito di primo e di secondo grado ha portato ad un esito diverso, in cui tale elemento non è stato giudicato significativo a fronte del complessivo apprezzamento delle altre risultanze di causa, univocamente convergenti per la dimostrazione del mobbing. Tale apprezzamento rientra nell'ambito del principio del libero convincimento del giudice al cui prudente apprezzamento - salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale - è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali (Cass. 24434 del 2016, n. 14267 del 2006; v. pure Cass. n. 11176 del 2017).

9. Nella sentenza impugnata, la Corte di appello ha dato conto delle fonti di prova utilizzate e il relativo apprezzamento non è affetto da alcun vizio logico, mentre il ricorso in esame sollecita, nella forma apparente della denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede.

10. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non formulato in osservanza degli oneri di cui all'art. 366 cod. proc. civ.. Il contenuto dell'atto di appello è stato liberamente sintetizzato dalla parte, per cui non è dato conoscere l'esatto tenore delle questioni sottoposte al giudice di appello e che si assumono non esaminate; in particolare, non è dato comprendere se la sentenza sia incorsa nel vizio di omessa pronuncia in ordine ad un motivo di impugnazione (art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.). In difetto di tali allegazioni processuali, cui l'odierno ricorrente era onerato ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., resta precluso l'esame delle relative censure, che devono ritenersi nuove e come tali inammissibili. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di cui all'art. 366 cod. proc. civ. del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (ex plurimis, Cass. n. 23675 del 2013, n. 324 del 2007, nn. 230 e 3664 del 2006). E' necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo contenga, in esatto adempimento degli oneri di cui all'art. 366 cod. proc. civ., tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 2771 del 2017, n. 1170 del 2004).

11. In conclusione, il ricorso va respinto. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, essendo il P. rimasto intimato.

12. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

commal-bis, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2018